
FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO
(Le Condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico)

Sezione I° : Informazioni sull'Intermediario

<p align="center">FINAMCA S.p.A. Sede Legale: Via Flaminia n° 357 – 00196 ROMA Tel. 00 39 063236781 – 00 39 063236742 – Fax 00 39 063207885 – Sito www.finamca.it - email info@finamca.it Numero Iscrizione Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. n° 158 Reg. Soc. Trib. Di Roma n° 1415/89 Repertorio Economico Amm. C.C.I.A.A. n° 671761 Codice Fiscale e Partita Iva 03523511008 Cod. ABI 31716 Capitale Sociale EURO 2.200.000,00 - i.v. Ufficio reclami Via Flaminia n° 357 – 00196 ROMA Tel. 00 39 063236781 – 00 39 063236742 – Fax 00 39 063207885 email: reclami@finamca.it</p>

☐ **Offerta fuori sede** (da selezionare nel caso di offerta fuori sede, compilando i campi pertinenti a seconda del soggetto che procede all'offerta):

Dipendente di Finamca S.p.A. che entra in contatto con il cliente	Cristiano Bruno
Soggetto che entra in contatto con il cliente in qualità di: <input type="checkbox"/> Agente in attività finanziaria <input type="checkbox"/> Mediatore creditizio	
Indirizzo	Via Flaminia n° 357 – 00196 ROMA
Telefono	00 39 063236781 – 00 39 063236742
E-mail	Info@finamca.it
Numero iscrizione OAM	
Provvigione riconosciuta per l'attività svolta (in caso di Agente o Mediatore)	

Sezione II°: Che cos'è il contratto di finanziamento

Il **finanziamento** è quella operazione posta in essere dall'Intermediario Finanziario ("Finanziatore" o "Intermediario"), con lo scopo di concedere l'utilizzo di una certa somma di denaro, per un determinato periodo di tempo, con l'obbligo per l'altra parte (cliente/finanziato) di restituirla alla scadenza, comprensiva degli interessi maturati, mediante rimesse periodiche, effetti cambiari e ricevute bancarie, secondo le modalità pattuite con il Finanziatore. La **funzione economica** di questa operazione è quella di finanziare persone fisiche o imprese che lo richiedano per lo svolgimento della loro attività

professionale o d'impresa. Il finanziamento ha la struttura di un contratto reale, che si perfeziona con l'accordo delle parti e la "datio" della somma stabilita.

Nel caso di specie, si parla di finanziamenti concessi dal Finanziatore, a persone fisiche e/o imprese, per supportare il piano di investimenti inerenti la propria attività imprenditoriale, commerciale, professionale, ecc. Registrazioni ed in genere le risultanze contabili della società finanziatrice faranno, salvo errori od omissioni, prova anche contro terzi in qualsiasi sede e grado di giurisdizione per la determinazione del valore del finanziamento.

Sezione II°bis: Quali sono le caratteristiche ed i rischi tipici del servizio o dell'operazione

I **rischi tipici** dell'operazione di finanziamento sono, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, di natura contrattuale ed economica-finanziaria.

Sul piano contrattuale il cliente-finanziato si assume l'obbligo della restituzione della somma finanziata, nel rispetto delle scadenze e con gli interessi pattuiti rischiando, in caso contrario, l'addebito degli interessi di mora. Le scadenze possono essere formalizzate, sul piano documentale, da effetti cambiari a data, ciascuno per un importo pari ad una quota capitale e agli interessi pattuiti. Con la sottoscrizione del contratto il cliente autorizza il Finanziatore a mettere all'incasso ogni effetto alla scadenza indicata per il rimborso delle varie rate del finanziamento, senza alcun ulteriore preavviso. Il cliente-finanziato resta, comunque, responsabile per le personali vicende della sua attività economico-finanziaria, con il rischio dunque di decadere dal beneficio del termine e di essere costretto a restituire immediatamente la somma data in prestito, laddove diminuisca la consistenza patrimoniale dello stesso e/o dei garanti, con conseguente diminuzione delle garanzie date o promesse al Finanziatore.

Sul piano economico e finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare esigenze di finanziamento, il cliente si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a rimborsare per tutta la durata del contratto il prestito rateizzato, con i relativi interessi.

Nel caso in cui l'ammontare delle rate del finanziamento sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali, ad es., l'Euribor), si assume il rischio che dette rate possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Sezione III°: Principali condizioni economiche. Quali sono i costi del servizio o dell'operazione

Il corrispettivo di questa operazione di finanziamento è rappresentato dal pagamento, da parte del cliente finanziato, degli interessi sulla somma finanziata, nonché del rimborso di tutte le spese e/o commissioni necessarie per le attività preliminari di istruttoria e successive (notifiche, erariali, etc.) inerenti allo svolgimento del rapporto contrattuale, appositamente dettagliate nel presente Foglio Informativo e nel contratto.

È fatto espresso divieto, in capo al Finanziatore, di pattuire un tasso usurario. Ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 (TUB) l'Intermediario non potrà mai determinare i tassi operando un rinvio agli usi, così come non potrà applicare condizioni più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelle pubblicizzate, pena la nullità della pattuizione.

Inoltre, in caso di ritardato pagamento delle rate mensili rispetto alle scadenze stabilite in contratto, decorrono anche gli interessi di mora, al tasso massimo applicabile riportato nella tabella sotto riportata, computati esclusivamente sulla sorte capitale del credito e comunque nella misura massima dei tassi soglia pubblicati trimestralmente dall'Autorità di Vigilanza, validi per il periodo di validità del presente Foglio Informativo (consultabili al sito www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/). Il rispetto delle soglie stabilite ai sensi della legge sull'usura è verificato al momento della stipula del contratto, e resta valido per tutto il periodo di durata del contratto stesso, indipendentemente dalla data di scadenza delle singole rate o dell'effettivo pagamento. Sono eventualmente dovute le spese di recupero giudiziale, nei limiti delle tariffe vigenti o dell'importo stabilito dal giudice sempre nel rispetto del tasso soglia valevole per il periodo.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
 Quanto può costare il finanziamento– Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 23,137%	
Esempio rappresentativo di un importo finanziato di euro 334.208,96 ed una durata di 72 mesi, il TAEG è calcolato tenendo conto del tasso di interesse del 12,966 %, considerando le spese di istruttoria, le commissioni di incasso, le marche cambiali, l'imposta sostitutiva, diritto di distinta, le spese per le comunicazioni periodiche, tutte nella misura massima indicata nella tabella riportata successivamente (a cui si rinvia).	
Altri finanziamenti (ALTRIFIN) (Cat.10)	TEG trimestrale non superiore ai tassi soglia (consultabile presso il sito: www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/)
Durata	Min: 30 giorni Max: 73 mesi
Tan	Tasso massimo applicabile 12,966%
Spese di istruttoria	3% dell'importo finanziato
Spese incasso titoli (commissioni di incasso)	Importo massimo € 20,00 per ciascun titolo
Valute applicate per l'imputazione degli interessi	25 gg
Marche cambiali (No TEG)	12 % dell'importo montante
Imposta sostitutiva (No TEG)	0,25 % dell'importo erogato fino ad € 6.400 € 16,00 oltre importo erogato di € 6.400
Diritto di distinta	Importo complessivo massimo € 50,00
Spese relative alle comunicazioni periodiche ai sensi dell'Art.119 TUB, effettuate con strumenti diversi dalla comunicazione informatica	€ 5,00 ognuna.

EVENTUALI ALTRI ONERI SOSTENUTI DALLA SOCIETÀ'

Rimborso spese documentate sostenute, in via straordinaria, da Finamca e non ricomprese all'interno delle spese di istruttoria, relative all'assunzione di garanzie reali propedeutiche alla concessione del credito , quali: visure ipotecarie, perizie, spese notarili, bolli per oneri erariali e valori bollati (ipoteca). Tali spese sono rendicontate dettagliatamente al Cliente nel caso in cui sostenute da Finamca e indicate nella documentazione personalizzata, nel Contratto di Finanziamento e Piano Ammortamento rilasciati al Cliente.	Come da documenti spese sostenute
Rimborso spese documentate sostenute da Finamca o anche per servizi forniti da terzi, propedeutiche al recupero del credito deteriorato , come visure ipotecarie, catastali, camerali, registro, informazioni protesti, consultazione archivi (motorizzazione, PRA, anagrafe comunale, collocamento), perizia, bolli per oneri erariali e valori bollati, tutti gli importi richiesti dalle normative vigenti, spese postali e di notifica (invio fattura, uno o più rendiconti) e spese notarili. Dette spese sono riferite alla fase di gestione e monitoraggio del rapporto con il cliente.	Nella misura dei costi documentati sostenuti dalla Società
Rimborso spese per richiamo titoli come addebitati, spese sostenute dalla Finamca, nel caso di decadenza del beneficio del termine, per commissioni riconosciute ai corrispondenti bancari o notarili.	Nella misura dei costi documentati sostenuti dalla Società
Rimborso spese su insoluti o protestati come addebitati, spese sostenute dalla Finamca per commissioni riconosciute ai corrispondenti bancari o notarili.	Nella misura dei costi documentati sostenuti dalla Società
Interessi di mora	Tasso massimo applicabile 20,000000%
Commissioni estinzione anticipata sul capitale residuo	0,50% per operazioni con scadenze residue inferiori a 12 mesi e 1,00% per operazioni con scadenze residue superiori a 12 mesi. L'importo non può in ogni caso essere superiore all'importo che

	il cliente avrebbe pagato a titolo di interessi se non avesse estinto anticipatamente il finanziamento.
Commissione di richiamo titoli relativi ad estinzione anticipata parziale o totale	Da € 5,00 a € 30,00 per ciascun titolo
Ricerca e fotocopia contratti e fatture, servizio a richiesta del cliente di duplicazione e copia.	€ 30,00 per ognuna

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108 del 03/1996), relativo alle operazioni di finanziamento, può essere consultato sul cartello affisso nella sala riunioni e stipule o sul sito internet della Società.

Se trattasi di offerta fuori sede, il TEGM corrisponde a quello contenuto nel documento con la tabella dei TEGM consegnato al cliente dall'agente/mediatore in fase precontrattuale.

Può essere richiesto al Cliente il rilascio di garanzie e/o effetti cambiari a fronte dell'obbligo di rimborso del finanziamento e delle altre obbligazioni.

Sezione IV°: Principali clausole contrattuali che regolano l'operazione.

Di seguito si riporta in forma sintetica il contenuto delle **più significative clausole contrattuali**, fermo restando che per i rapporti fra le parti farà fede esclusivamente la formulazione del contenuto contrattuale sottoscritto, salva l'applicazione di norme di legge inderogabili.

Obblighi del finanziatore: il Finanziatore ha l'obbligo di corrispondere al cliente una determinata somma, con le modalità convenute contrattualmente, nonché l'obbligo di non ostacolare, anche con patti successivi al contratto, l'eventuale esercizio del *diritto di surroga* da parte del cliente, né di renderlo in alcun modo oneroso applicando penali e/o altri oneri di qualsiasi natura.

Obblighi del finanziato: il finanziato è obbligato alla restituzione rateizzata dell'importo finanziato, comprensivo degli interessi maturati e nel rispetto delle scadenze pattuite, tramite le modalità descritte nell'allegato contratto. Inoltre, il finanziato:

- deve corrispondere tutte le spese, oneri ed interessi addebitati in contratto dal finanziatore;
- deve adoperarsi per il mantenimento delle proprie condizioni e garanzie economico-finanziarie, per non rischiare la decadenza dal beneficio del termine;
- deve versare al Finanziatore, in caso di ritardo nel pagamento anche di una sola rata rispetto alla scadenza pattuita, l'interesse di mora nella percentuale sopra descritta.

In caso di violazione di uno degli obblighi contrattuali, il finanziatore ha facoltà di risoluzione anticipata.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: dal momento in cui il cliente abbia restituito alla Finamca tutto quanto ad essa dovuto, sia in base all'ordinario piano di ammortamento che in caso di estinzione anticipata, il rapporto contrattuale viene chiuso entro il termine massimo di 30 giorni.

Garanzia fideiussoria: A garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento, la società finanziatrice potrà chiedere al cliente di prestare in suo favore, fideiussione bancaria o da parte di terzo. La durata della fideiussione è pari al termine delle obbligazioni principali. La garanzia fideiussoria si estende anche a tutti gli accessori del debito principale, più precisamente: pagamento della penale; eventuale risarcimento del maggior danno nel caso di inadempimento del cliente; interessi dovuti dal cliente.

Avallo: A garanzia delle obbligazioni tutte contratte dal cliente col presente accordo il/gli avallante/i, che sottoscrive/ono gli effetti cambiari in qualità di avallante/i, si obbliga/no a garantirne il pagamento sia in linea capitale, che per quanto riguarda gli interessi maturati e gli accessori tutti.

Risoluzione contrattuale con conseguente decadenza dal beneficio del termine: in tutti i casi in cui il cliente non adempia anche a uno solo degli obblighi contrattuali, ovvero in caso di mancata osservanza anche di uno soltanto dei termini o delle condizioni fissate, il cliente sarà dichiarato decaduto dal beneficio del termine con conseguente risoluzione del contratto e con l'obbligo del cliente di restituzione immediata di quanto eventualmente già corrisposto dal finanziatore e non ancora rimborsato dal cliente stesso, compresi gli interessi di mora eventualmente maturati.

Clausola risolutiva espressa: le parti convengono espressamente che il contratto risolva di diritto ex. art. 1456 c.c. in caso di ritardo od omesso rimborso alla scadenza, oppure in mancanza o con ritardo superiore ai 30 (trenta) giorni dalla stipula nella prestazione delle garanzie pattuite o diminuzione considerevole della garanzia patrimoniale prestata. Costituirà, altresì, causa di risoluzione *ipso iure* del contratto, il venir meno delle garanzie accessorie richieste ed acquisite dal finanziatore

Estinzione anticipata:

Il finanziato ha facoltà di estinguere anticipatamente il finanziamento, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, previo invio di comunicazione con lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza della rata successiva, corrispondendo al Finanziatore il capitale residuo nonché gli interessi ed ulteriori oneri pattuiti, maturati fino al momento dell'avvenuta estinzione e non ancora versati, incluse le spese dovute in ragione dell'estinzione anticipata per il richiamo dei titoli. In caso di rimborso anticipato, il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente

collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1% (uno per cento) dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il finanziato avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

Oltre a quanto sopra e alle condizioni economiche pattuite, al cliente non saranno applicati costi a titolo di penale per la chiusura anticipata del rapporto.

Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali: nel rispetto di quanto disposto dall'art. 118 T.U.B., in caso di variazioni unilaterali apportate dall'Intermediario alle condizioni contrattuali, il Cliente ha diritto, di recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per la loro attuazione e di ottenere l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni unilaterali non entrano in vigore prima che siano decorsi 60 giorni dalla loro comunicazione al cliente.

Facoltà di surrogazione nel contratto: diritto di portabilità

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 120 quater TUB, il cliente ha la facoltà di surroga ex art. 1202 c.c., potendo trasferire il contratto, con le già concordate garanzie personali e/o reali, ad un nuovo Intermediario mutuante (*c.d. "portabilità"*).

L'Intermediario, in caso di esercizio del diritto di surroga, non applicherà al cliente spese, commissioni, e/o costi di ogni genere per l'esecuzione delle formalità connesse alla suddetta operazione.

I rapporti tra il finanziatore originario ed il mutuante surrogato dovranno essere improntati a criteri di massima collaborazione, per la riduzione dei tempi e degli adempimenti connessi alla procedura di surrogazione.

Se la procedura di surrogazione non si perfeziona entro il termine di trenta gg. dalla richiesta d' avvio, il finanziatore originario sarà tenuto a risarcire il cliente nella misura dell'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salvo il diritto di rivalsa del finanziatore originario sul mutuante surrogato se il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

Qualunque patto, anche posteriore al contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surroga, è nullo.

Diritto di opposizione al contenuto della comunicazione periodica:

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 TUB, il cliente ha il diritto di presentare opposizione scritta al contenuto della comunicazione periodica inoltratagli dal Finanziatore, entro 60 giorni dal suo ricevimento.

Il cliente ha inoltre il diritto, in ogni momento del rapporto, di cambiare la tecnica di comunicazione prescelta, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio offerto dal finanziatore.

Reclami e Risoluzione stragiudiziale delle controversie: per le eventuali controversie sorte con il finanziatore, il cliente ha facoltà di esporre reclamo rivolgendosi all'apposito UFFICIO RECLAMI dell'Intermediario istituito presso la propria sede in Roma Via Flaminia, 357 - 00196, telefoni 063236781 e 0603236742, fax 063207885, reclami@finamca.it che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

1. Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Intermediario presso l'ufficio sito in Roma Via Flaminia, 357 - 00196, telefoni 063236781 e 0603236742, fax 063207885, email info@finamca.it

Mediazione: In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine, è possibile per le parti concordare di rivolgersi a un

organismo di mediazione e conciliazione iscritto nel Registro degli organismi di mediazione, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 28/2010, tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il cliente, in ogni caso, potrà anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal relativo articolo e nel rispetto della relativa disciplina.

Foro competente: qualora il cliente intenda rivolgersi al giudice per la risoluzione delle controversie sorte con il finanziatore, si da atto che il foro competente è esclusivamente quello di Roma come risultante dal contratto di finanziamento.

Guide pratiche: la Società mette a disposizione della clientela la Guida pratiche sull'Arbitro Bancario Finanziario conforme a quella pubblicata dalla Banca d'Italia e scaricabile anche dal sito internet dell'Intermediario. Se espressamente richiesto dal cliente, la Società consegna copia cartacea della guida o la trasmette in formato elettronico.

Sezione V°: **Legenda**

Finanziatore o Intermediario:	Società che corrisponde la somma finanziata. Nel caso di specie, Finamca S.p.A.
Cliente/finanziato:	Soggetto finanziato, richiedente il finanziamento e beneficiario della somma corrisposta dall'intermediario.
Offerta fuori sede:	La promozione e il collocamento di operazioni e servizi finanziari svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del finanziatore
TAN:	Tasso annuo nominale. È il tasso di interesse che remunera il capitale erogato e si intende riferito all'anno civile;
TAEG:	Tasso annuo effettivo globale.
TEG:	Tasso effettivo globale.
TEGM:	Tasso Effettivo Globale Medio. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge sull'usura.
Diritto di surroga ("Portabilità"):	Facoltà riconosciuta al cliente-debitore, ai sensi dell'Art.1202 C.C., di trasferire il contratto finanziario ad altro Intermediario, mantenendo le garanzie personali e reali pattuite, senza penali e/o altri oneri aggiuntivi.
Valuta:	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi rispettivamente per il beneficiario e il pagatore.
Tasso soglia:	Limite rilevato dalle competenti Autorità, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari;
Interesse di mora:	Tasso d'interesse da corrispondersi nel caso di ritardato pagamento.
Parametro di indicizzazione:	Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate.
Fideiussione:	È il negozio giuridico, fonte di un'obbligazione di garanzia personale, con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Avallo:	È la garanzia cartolare del pagamento che risulta dovuto in base al titolo di credito (assegno o cambiale); viene assunta dal garante con la firma apposta sul titolo e preceduta dalla formula "per avallo" o altra equivalente.
Cambiale:	È un titolo di credito la cui funzione tipica è quella di differire il pagamento di una somma in denaro alla data ivi indicata come "data di scadenza".
Garanzia cambiaria:	Si ha quando la cambiale viene rilasciata dal cliente a copertura del rimborso rateale del finanziamento erogato dalla società finanziatrice, in modo che quest'ultima possa incassare immediatamente tali effetti, alla loro scadenza.
ABF:	Organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte tra la clientela e l'Intermediario, disponibile in alternativa al ricorso al giudice, da non confondere con la conciliazione e l'arbitrato.
Ufficio Reclami:	Ufficio istituito appositamente dall'Intermediario per ricevere ed istruire i ricorsi/reclami presentati dalla clientela prima del loro accesso all'ABF.
Foro competente:	Autorità giudiziaria indicata come competente a giudicare eventuali controversie in merito all'applicazione e/o interpretazione del contratto.

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo antecedentemente alla stipula del contratto.

Inoltre, in caso di offerta fuori sede, dichiara di aver ricevuto unitamente alla copia del Foglio Informativo, copia del documento contenente i tassi effettivi globali medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996, aggiornato per il trimestre di riferimento, e copia della guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario.

Luogo, _____

Firma _____